

MISURA: 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 - Descrizione generale**

La misura è intesa a sostenere i redditi agricoli delle imprese che operano nelle zone montane attraverso la corresponsione di una Indennità Compensativa per ettaro di superficie foraggera utilizzata per l'allevamento e di seminativo destinato all'alimentazione del bestiame in correlazione a un carico minimo di bestiame posseduto dall'azienda stessa su dette superfici.

L'aiuto è finalizzato a mantenere nelle zone montane una comunità agricola vitale ed imprese agricole che utilizzino metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale.

La misura ha carattere annuale; ai beneficiari è comunque richiesto l'impegno a svolgere attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità relativo alla domanda di premio presentata nel corso del presente periodo di programmazione (2007 – 2013).

1.2 - Obiettivi

Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento del presidio da parte dell'attività agricola nelle zone montane e nel contempo di preservare l'ambiente promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili.

Gli obiettivi specifici sono:

- A. Contribuire alla tutela dell'ambiente alla conservazione dello spazio naturale alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili;
- B. Mantenere e promuovere metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente;
- C. Favorire la permanenza della popolazione rurale;
- D. Garantire un utilizzo continuato delle superfici agricole.

1.3 - Ambito territoriale

La misura trova applicazione nelle zone montane come individuate all'allegato G alla presente deliberazione. Potranno altresì essere oggetto di contributo quelle superfici foraggere aziendali localizzate in aree di montagna di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Friuli-Venezia Giulia, come riportato nell'allegato tecnico 1, purchè la sede aziendale, intesa come U.T.E. risultante dal fascicolo aziendale, ricada in zona montana in territorio veneto.

La liquidazione dell'aiuto relativo a questi territori extra-regionali sono subordinate alla stipula con i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia, da parte del Dirigente della Direzione Produzioni Agroalimentari, di specifica convenzione al fine di escludere l'eventualità di doppi interventi sulle stesse superfici.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti beneficiari**

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, e dell'art. 1, comma 2 del Dlvo 228/01 anche in forma associata e cooperative agricole di cui al Dlvo 99/2004 e s.m.i..

2.2 – Criteri di ammissibilità e impegni.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, sono previsti i seguenti requisiti e/o condizioni da parte dei soggetti beneficiari:

1. devono risultare conduttori di un'impresa agricola la cui superficie aziendale totale sia localizzata, per almeno il 51%, in zona montana;
2. *devono risultare conduttori di un'impresa agricola la cui superficie agricola utilizzata non sia inferiore a 2 ettari in zona montana e di cui almeno 1 ettaro sia destinato a coltura foraggera e/o di seminativo destinato all'alimentazione del bestiame ricomprese nell'allegato tecnico 3²⁰*
3. allevino bestiame bovino, ovi-caprino, equino, per la cui alimentazione utilizzino, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità.

²⁰ Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008

Tale periodo, compreso tra maggio e settembre, deve essere coerente con le esigenze pascolative e/o foraggiere dell'allevamento, e dovrà essere indicato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda.

La medesima superficie può essere richiesta a premio una volta sola nella stessa campagna di riferimento.

4. *rispettino i seguenti carichi minimi di bestiame per ettaro di superficie ammessa a contributo:*
- 0,5 U.B.A. per ettaro per le superfici in zona montana ricadenti nei comuni a ridotta capacità foraggera di cui alla D.G.R. n. 943 del 19 aprile 2002 e indicati nell'allegato tecnico ²¹;
 - 1 UBA per ettaro per le superfici in zona montana ricadenti negli altri comuni.

Il rispetto del carico di bestiame deve essere mantenuto per tutta la durata del periodo di impegno .

5. *utilizzino metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale e rispettose del benessere e della salute degli animali, secondo quanto definito dai vigenti provvedimenti regionali relativi alla condizionalità che recepiscono le relative norme nazionali.*²²
6. si impegnino, pena la decadenza dai benefici, per le superfici a premio destinate a pascolo e/o prato a rispettare le seguenti prescrizioni:
- pascolo: obbligo di pascolamento nel periodo oggetto d'impegno;
 - prato: obbligo di esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno;
7. si impegnino, pena la restituzione di tutti gli importi percepiti, a proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità (momento in cui AVEPA assume formalmente l'impegno ad erogare il contributo). Nel corso del suddetto periodo di impegno il beneficiario dovrà mantenere il requisito della prevalenza della superficie agricola aziendale totale in zona montana.

*I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4. devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda.*²³

Ai fini del rispetto delle condizioni di cui sopra, possono essere considerate anche le superfici (coltivate a foraggiere e a seminativo destinato all'alimentazione del bestiame) aziendali ubicate in zone montane di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Friuli Venezia-Giulia, a condizione che la sede aziendale, intesa come U.T.E., sia localizzata in zona montana del territorio veneto come risultante dal fascicolo aziendale.

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

3.1 - Importo messo a bando

Considerata la valenza territoriale e sociale della misura, verranno ammesse a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili.

Sulla base delle domande istruite favorevolmente nel precedente periodo programmatorio 2000-2006 e dei nuovi importi di premio per ettaro previsti, l'importo a bando viene indicativamente fissato in 12.000.000,00 di euro.

Al fine di consentire la pianificazione delle risorse finanziarie afferenti alla misura in questione, Avepa, , trasmette tempestivamente all'Autorità di Gestione l'importo del fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le richieste pervenute e ritenute ammissibili.

²¹ Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008

²² Modifica apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

²³ Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008

3.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'indennità, espressa in euro/ettaro, viene concessa in forma decrescente secondo la seguente graduazione:

Critério	Comuni montani a ridotta capacità foraggera (allegato H) Euro/ettaro	Altri comuni montani Euro/ettaro
Per i primi 50 ettari di superficie a contributo	250	200
a partire da 50 sino a 75 ettari di superficie a contributo	200	160
per la parte eccedente i 75 ettari di superficie a contributo	0	0

Nel caso di aziende aventi superfici ricadenti in entrambe le tipologie di comuni, l'indennità va calcolata prioritariamente sulle superfici foraggere ubicate in comuni montani a ridotta capacità foraggera di cui all'allegato H alla presente deliberazione.

I soggetti beneficiari conduttori di terreni ubicati in zone montane di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Friuli Venezia-Giulia di cui all'allegato tecnico 1 devono rispettare un carico minimo di bestiame pari a 0,5 UBA/Ha di superficie oggetto di contributo e viene corrisposto un importo del premio ad ettaro pari a quello previsto per le superfici ricadenti nei comuni a ridotta capacità foraggera.

3.3 – Limiti di intervento e di spesa

La superficie minima ammissibile è di un ettaro, per un importo minimo di 200 euro di contributo.

La superficie massima ammissibile è pari a 75 ettari, fino a importo massimo di 17.500 euro di contributo.

4. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO

L'attività di gestione amministrativa delle domande, di controllo amministrativo e in loco, nonché di erogazione dell'indennità viene svolta da AVEPA.

La domanda, presentata su apposito modulo predisposto da AVEPA e secondo le modalità previste dalla medesima Agenzia, dovrà comprendere le seguenti informazioni e dichiarazioni a pena di inammissibilità:

1. la superficie aziendale totale dell'azienda, nonché la superficie aziendale totale ubicata in zona montana;
2. la superficie agricola utilizzata in montagna e quella per cui si intende chiedere il premio;
3. il numero di U.B.A. che utilizza la suddetta superficie, di cui al punto 2, con l'indicazione dell'eventuale bestiame, in allevamento, ma non in proprietà;
4. *l'impegno di utilizzare, su tutta la superficie aziendale, i metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale e rispettose del benessere e della salute degli animali, secondo quanto definito dai vigenti provvedimenti regionali relativi alla condizionalità che recepiscono le relative norme nazionali;*²⁴
5. il periodo minimo di tre mesi in cui il beneficiario utilizza le superfici foraggere per le quali viene richiesto il premio;
6. di impegnarsi, pena la restituzione di tutti gli importi percepiti, a proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità (momento in cui AVEPA assume formalmente l'impegno ad erogare il contributo). Nel corso del suddetto periodo di impegno il beneficiario dovrà mantenere il requisito della prevalenza della superficie agricola aziendale totale in zona montana.

Qualora, in sede di controllo, venissero riscontrate delle inadempienze relative a particelle di terreno condotte pro-quota da più titolari, gli eventuali provvedimenti sanzionatori saranno estesi a tutti i beneficiari interessati.

²⁴ Modifica apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

4.1 - Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;

²⁵

*I documenti indicati sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.*²⁶

5. INDICATORI

Ai fini del monitoraggio, terminata l'erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione, su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:

1. Ammontare della spesa pubblica erogata (di cui FEARS);
2. Numero di aziende beneficiarie in area montana;
3. Superficie agricola a contributo in zona montana.

6. ALLEGATI TECNICI

Allegato 1: Elenco comuni montani delle province autonome di Trento e Bolzano e regione Friuli Venezia Giulia contermini con la regione Veneto.

Allegato 2: Indice di conversione bestiame

Allegato 3: Elenco colture ammissibili

²⁵ Testo eliminato con DGR n. 372 del 26/02/2008 (2. Piano degli impegni agroambientali (contenuto nel modello di domanda));

²⁶ Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008

ALLEGATO TECNICO 1 - ELENCO COMUNI MONTANI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CONTERMINI CON LA REGIONE VENETO.

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	
1	NAGO-TORBOLE
2	BRENTONICO
3	AVIO
4	ALA
5	VALLARSA
6	TRAMBILENO
7	TERRAGNOLO
8	FOLGARIA
9	LAVARONE
10	LEVICO TERME
11	BORGO VALSUGANA
12	CASTELNUOVO
13	VILLA AGNEDO
14	OSPEDALETTO
15	GRIGNO
16	CASTELLO TESINO
17	CANAL SAN BOVO
18	IMER
19	MEZZANO
20	TRANSACQUA
21	SAGRON MIS
22	TONADICO
23	SIROR
24	MOENA
25	SORAGA
26	POZZA DI FASSA
27	CANAZEI
28	CORVARA IN BADIA
29	BADIA
30	MAREBBE
31	BRAIES
32	DOBBIACO
33	SESTO
34	CINTE TESINO
35	LUSERNA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
1	CIMOLAIS
2	ERTO E CASSO
3	CLAUT
4	BARCIS
5	AVIANO
6	BUDOIA
7	POLCENIGO
8	CANEVA (*)
9	FORNI AVOLTRI
10	PRATO CARNICO
11	SAURIS
12	FORNI DI SOPRA

(* Il comune di Caneva è ricompreso limitatamente alla parte del territorio ricadente in zona montana)

Allegato tecnico 2 - INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME

Per il calcolo del carico di bestiame per ettaro si considerano i seguenti indici di conversione di cui al Regolamento CE 1974/2006 allegato V.

tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini di età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

Allegato tecnico 3- ELENCO COLTURE AMMISSIBILI**PIANTE FORAGGERE**

Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio.

Prati e pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

- **Mais verde (mais da silo)**
 - Mais coltivato per l'insilamento.
 - Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.
- **Piante leguminose**
 - Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Prati e pascoli: superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

SEMINATIVI AD USO ZOOTECNICO

Cereali per la produzione di granella:

granoturco (mais)

avena

grano (frumento) tenero

orzo

segala

triticale

farro